




**Consulenti del Lavoro**  
▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine  
di ROMA



ACCORDO

tra

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Roma

e

L'Università degli Studi Link Campus University

visto

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti".

considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello triennali e Magistrali attivati presso la Link Campus University rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine  
di ROMA

convengono quanto segue

### **Art. 1 - Finalità dell'accordo**

Le parti firmatarie si impegnano a:

- collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- Regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

### **Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio**

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, la Link Campus University si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
  - L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
  - LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.
- b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:
  - LM-77: Scienze Economico-Aziendali;

### **Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea**

La Link Campus University garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico – disciplinari:

**18 CFU**

Area 12 – Scienze giuridiche



### **Consulenti del Lavoro**

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine  
di ROMA

IUS/01 – Diritto privato  
IUS/04 – Diritto Commerciale  
IUS/07 – Diritto del Lavoro  
IUS/10 – Diritto Amministrativo  
IUS/12 – Diritto Tributario  
IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

### **12 CFU**

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica  
SECS-P/07 – Economia Aziendale  
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese  
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

### **Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale**

Gli studenti iscritti al corso di laurea di cui all'art. 2 lettera a), che hanno sostenuto e superato tutti gli esami previsti al 1° e 2° anno, gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale di cui all'art. 2 lettera b), che hanno sostenuto e superato tutti gli esami previsti al 1° anno e, infine, gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'art. 2 lettera a), che hanno sostenuto e superato tutti gli esami previsti nei primi 4 anni del corso quinquennale, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Rettore per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione entro il 31 marzo di ogni anno.

### **Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale**

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dalla Link Campus University determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine  
di ROMA

#### **Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili**

La Link Campus University e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Roma / firmatari la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di febbraio fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Entro il 31 gennaio il referente per l'Ordine dei Consulenti si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente della Link Campus University.

#### **Art. 7 – Referenti organizzativi**

La Link Campus University e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

#### **Art. 8 – Collaborazione didattica**

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

La Link Campus University si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

#### **Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti**



### Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine  
di ROMA

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

### Articolo 10 - Norma transitoria

1. Il presente Accordo ha validità anche per i corsi di laurea già attivati alla data della sottoscrizione dello stesso e per i piani di studio individuali degli studenti che soddisfino comunque i requisiti indicati nell'accordo medesimo.
2. Le Parti si impegnano a concordare le modifiche alla presente convenzione che si rendessero necessarie in considerazione delle eventuali variazioni alla vigente convenzione quadro stipulata il 24 luglio fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il CNODCL.

Il Presidente del Consiglio Provinciale  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
di Roma



L'Università degli Studi  
Link Campus University  
Presidente del Comitato Tecnico  
Ordinatore

*prof. Vincenzo Scotti*